

Publicato il 09/12/2024

N. 22210/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11698/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11698 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nino Paolantonio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta dell'11.9.2024, con cui è stata disposta la sospensione della ricorrente da componente del CSM; della relazione del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura resa ai sensi dell'art. 37 della legge 195/19-OMISSIS-e dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Interno del CSM; della delibera del Comitato di Presidenza adottata nella seduta del 12.9.2024, con cui si è disposto di “*comunicare alla Consigliera -OMISSIS- che l'Adunanza plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell'11 settembre 2024 ha disposto la sua sospensione ai sensi dell'art. 37 della legge n. 195 del 1958*”; della nota del 12.9.2024, n. -OMISSIS-del Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura, con cui è stata comunicata la determinazione del Comitato di Presidenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. -OMISSIS- Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'avv. -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l'annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta dell'11.9.2024, con cui è stata disposta la sospensione della ricorrente da componente del CSM; della relazione del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura resa ai sensi dell'art. 37 della legge 195/19-OMISSIS-e dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Interno del CSM; della delibera del Comitato di Presidenza adottata nella seduta del 12.9.2024, con cui si è disposto di “*comunicare alla Consiglieria -OMISSIS- che l'Adunanza plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell'11 settembre 2024 ha disposto la sua sospensione ai sensi dell'art. 37 della legge n. 195 del 1958*”; della nota del 12.9.2024, n. -OMISSIS-del Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura, con cui è stata comunicata la determinazione del Comitato di Presidenza.

La ricorrente ha esposto: che in data 17.1.2023 è stata eletta dal Parlamento, in seduta comune, componente di designazione parlamentare del Consiglio Superiore della Magistratura e che, pertanto, ha chiesto ed ottenuto la cancellazione dall'albo degli avvocati di Catania; che è stata nominata componente della Sezione Disciplinare; che “*in tale veste, veniva nominata relatrice di due procedimenti disciplinari, riuniti (nn.ri r.g. -OMISSIS- e -OMISSIS-) a carico della dott.ssa -OMISSIS-, giudice civile e*

delle esecuzioni presso il Tribunale di Catania, incolpata di molti addebiti disciplinari, consistenti, tra l'altro, nell'aver esternato in propri provvedimenti giurisdizionali accuse e giudizi gravemente denigratori nei confronti di altre colleghe in servizio presso la 6^a Sezione civile del Tribunale di Catania, nell'aver adottato provvedimenti in grave violazione della legge ("abnormi") o con errori macroscopici e grave negligenza, nell'aver tenuto comportamenti gravemente scorretti nei confronti di vari colleghi, oltre che dei magistrati della Procura della Repubblica di Messina, dei magistrati della Procura Generale presso la Corte di cassazione e di componenti del CSM, loro indirizzando affermazioni fortemente lesive della figura personale e professionale in una nota trasmessa al Presidente del CSM, al Presidente della Sezione Disciplinare del CSM e al Ministro della Giustizia": procedimenti definiti con sentenza della Sezione Disciplinare del CSM n. -OMISSIS- del 25 luglio 2023, in cui è stata accertata la responsabilità della dott.ssa -OMISSIS- e, per l'effetto, è stata irrogata alla stessa la sanzione della perdita di anzianità di un anno; che la Sezione Disciplinare del CSM, con ordinanza n. -OMISSIS- del 6 giugno 2023, ha, inoltre, irrogato alla stessa dott.ssa -OMISSIS- la misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per una ulteriore incolpazione di rilievo disciplinare: procedimento nell'ambito del quale l'incolpata ha presentato una prima istanza di revoca di tale ordinanza, rigettata dal CSM, all'esito dell'udienza del 25.7.2023,

con ordinanza n. -OMISSIS- del 28 luglio 2023, confermata anche in Cassazione; e una seconda istanza di revoca presentata in data 5.11.2023, la cui trattazione veniva fissata per il 16.7.2024; e, come si legge nella relazione del Comitato di Presidenza, *“nell'ambito della citata procedura camerale la dott.ssa -OMISSIS- rappresentava oralmente di avere incontrato in data 3 novembre 2023 la Consigliera -OMISSIS- e di avere parlato con la stessa delle vicende disciplinari pendenti a suo carico; immediatamente dopo l'avv. -OMISSIS-, difensore di fiducia della dott.ssa -OMISSIS-, depositava riproduzione fonografica e relativa trascrizione del colloquio intervenuto il 3 novembre 2023; ritiratosi il Collegio in camera di consiglio, la Consigliera -OMISSIS- si asteneva; con nota del 16 luglio 2024 trasmessa il successivo 17 luglio il Presidente della Sezione Disciplinare disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Roma; il 17 luglio 2024 la Consigliera -OMISSIS- rassegnava le dimissioni da componente della Sezione Disciplinare "nell'interesse superiore dell'Istituzione consiliare"; nel lasso di tempo compreso tra il 3 novembre 2023 ed il 16 luglio 2024 la Consigliera -OMISSIS- continuava ad esercitare le funzioni di giudice disciplinare nell'ambito delle procedure pendenti a carico della dott.ssa -OMISSIS- e segnatamente: nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-, udienza del 19 marzo 2024; nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-, udienze del 27 febbraio 2024, 21 maggio 2024, 23 maggio 2024, 16 luglio 2024; nel*

procedimento R.G.C. -OMISSIS-, udienza del 13 giugno 2024 e 16 luglio 2024 (udienza nel corso della quale la dott.ssa -OMISSIS- rilasciava dichiarazioni depositando la documentazione comprensiva della fonoregistrazione); in data 30 luglio 2024 il Procuratore della Repubblica di Roma comunicava l'avvenuta iscrizione del procedimento penale n. -OMISSIS- mod. 21 a carico della Consigliera -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. -OMISSIS- e -OMISSIS- c.p. in relazione alle condotte in precedenza illustrate”.

Sulla scorta di tali accadimenti riguardanti la ricorrente, “sottoposta a procedimento penale per delitto non colposo di rivelazione di segreto d'ufficio ex art. -OMISSIS- c.p. (...) unico reato di interesse a seguito dell'intervento legislativo di abrogazione dell'art. -OMISSIS- c.p.” (per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b della legge 114/2024), il Comitato di Presidenza ha evidenziato che “le condotte della Cons. -OMISSIS- appaiono allo stato sussumibili nella fattispecie sopra indicata, tenuto conto del contenuto delle trascrizioni depositate e degli obblighi su di lei gravanti in relazione all'esercizio delle funzioni giurisdizionali quale componente della Sezione Disciplinare, con violazione dei doveri di imparzialità e terzietà propri della funzione del giudice disciplinare, anche alla luce della partecipazione al collegio giudicante in tutte le udienze celebrate dopo la descritta interlocuzione; i comportamenti della Cons. -OMISSIS- sono documentati dalla fonoregistrazione prodotta il

16 luglio 2024 dall'avv. -OMISSIS- - quale difensore della dott.ssa -OMISSIS- nell'ambito della procedura camerale n. -OMISSIS- avente ad oggetto l'istanza di revoca della misura cautelare della sospensione facoltativa dall'esercizio delle funzioni giudiziarie – nonché dalla dichiarazione a detta udienza rese dalla dottoressa -OMISSIS-”; e “all’esito di detta produzione la Cons. -OMISSIS- si è dapprima astenuta e il successivo 17 luglio 2024 ha presentato le dimissioni quale componente della Sezione disciplinare, risultando in tal modo l'incidenza delle suindicate condotte sulla pienezza delle funzioni di membro del CSM, quali delineate dall'art. 105 Cost., insuscettibili di esercizio parziale”: cosicché il Comitato di Presidenza ha sottoposto, ai sensi dell'art. 37 della legge 195/19-OMISSIS-e dell’art. 9 comma 2 del Regolamento Interno del CSM la propria relazione all'Assemblea Plenaria affinché procedesse “a votazione a scrutinio segreto sulla sospensione facoltativa della Cons. -OMISSIS- dall'esercizio delle funzioni di Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura”.

Nella deliberazione impugnata, il plenum ha dato atto che la ricorrente “alle ore 21:30 del 10 settembre 2024 ha trasmesso una memoria difensiva alla Segreteria Generale del Consiglio Superiore della Magistratura; la Segreteria Generale ha poi provveduto a inoltrare a tutti i componenti detta memoria; la Cons. -OMISSIS-, in data 5 settembre 2024, ha depositato un'istanza di annullamento in autotutela delle delibere assunte

dal plenum il 17 luglio 2024, contenente anche sue valutazioni in relazione ai fatti oggetto della presente procedura ex art. 37 della L. 195/1958; la citata nota è stata inviata al Vice Presidente del Consiglio Superiore, agli altri componenti del Comitato di Presidenza e a tutti i componenti del Consiglio Superiore”.

La ricorrente ha, pertanto, esplicitato le proprie difese in linea con quanto espresso nella memoria depositata in atti.

In estrema sintesi, la ricorrente ha sottolineato, tra l'altro, che la registrazione, su chiavetta USB, dell'incontro avvenuto con la dott.ssa -OMISSIS- nello studio dell'avv. -OMISSIS- “è avvenuta due giorni prima che la stessa dott.ssa -OMISSIS- presentasse l'istanza di revoca in autotutela, che è stata depositata presso la segreteria della Sezione disciplinare il 5 novembre 2023; non comprende quindi perché assieme all'istanza di revoca in autotutela la stessa non abbia depositato la registrazione, anche se non la trascrizione, effettuando invece il deposito a distanza di ben otto mesi dall'incontro, il 16 luglio u.s.”; ha stigmatizzato di essere stata sottoposta ad un “processo sommario sulla base di una chiavetta USB depositata da un'incolpata e di una trascrizione redatta da un consulente che ha dichiarato che la stessa non è integrale e che non ha nemmeno giurato. Rimarca di trovarsi quindi a subire un procedimento sommario della Procura di Roma sulla base di un atto di parte non asseverato dal consulente che lo ha redatto”; che, in ogni caso, la Procura di Roma non avrebbe rispettato i termini a difesa dell'indagata e, in

definitiva, avrebbe *“utilizzato la fattispecie dell'abuso d'ufficio per radicare la propria competenza”*, al contrario insussistente; che, in punto di censura alla ritualità del procedimento al quale è stata sottoposta, ha contestato di non *“accettare (...) un processo sommario, chiedendosi anche perché la dott.ssa -OMISSIS- si è presentata all'incontro con un registratore e a vantaggio di chi, perché - se avesse voluto trascrivere la conversazione a proprio vantaggio - avrebbe depositato un'istanza di ricusazione nei suoi confronti o avrebbe impugnato la sentenza disciplinare da lei redatta, depositando la chiavetta e il suo contenuto nel primo procedimento disciplinare, creando così un caso pubblico eclatante, trasmesso anche su Radio Radicale; la dott.ssa -OMISSIS-, invece, ha depositato l'audio e la trascrizione in un'udienza camerale per poi propalarla pubblicamente”*; ha, perciò, censurato le carenze istruttorie del procedimento; ha, inoltre, sottolineato che *“quanto alla presunta rivelazione del segreto d'ufficio, in particolare del segreto della camera di consiglio, ritiene che esso sia del tutto inesistente nel caso di specie. In merito al procedimento di sospensione, avrebbe preferito che la relazione di cui il Presidente ha dato lettura in aula fosse stata depositata qualche giorno prima del plenum, per consentirle di vagliarla e di difendersi, mentre si è trovata nelle condizioni di redigere una memoria "al buio". Rileva sul punto che l'ari 37 della L. n. 195/19-OMISSIS-disciplina il procedimento per la sospensione del consigliere, norma posta a*

garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei membri del CSM, autonomia e indipendenza che nel caso di specie le sono state negate attraverso l'avviso di garanzia della Procura di Roma"; ha, ancora, evidenziato che *"vi è un altro elemento, introdotto dalla riforma Cartabia, la norma secondo cui la mera iscrizione nel registro degli indagati non è sufficiente a determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa a carico di qualunque indagato"*; ed ha sostenuto che *"la sospensione del consigliere possa essere equiparata, sotto certi aspetti, alla sospensione del magistrato"*, pertanto chiedendosi *"se l'iscrizione nel registro degli indagati e la formulazione di capi di imputazione da parte di una Procura territorialmente incompetente possano valere come elementi a supporto della sospensione di competenza del Consiglio, credendo che la risposta non possa che essere negativa"*; ha, altresì, affermato *"di non aver mai commesso atti contro la legge e di avere sempre, anche nella vicenda in esame, tutelato l'istituzione consiliare, manifestando la convinzione che la sua eventuale sospensione avvallerebbe un pericoloso precedente, perché sarebbe sufficiente che una Procura iscriva un consigliere nel registro degli indagati per sospenderlo dal CSM"*; e, non ultimo, ha lamentato l'aggressività di alcuni mezzi di comunicazione in merito alla propria vicenda.

Il CSM ha votato a maggioranza (22 favorevoli; 6 contrari; 2 astenuti) la sospensione della ricorrente.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione dell'art. 37 della legge 195/1958; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per errore nei presupposti, falsa rappresentazione della realtà e travisamento dei fatti.

In prima battuta, la ricorrente ha evidenziato che *“non conosceva la dott.ssa -OMISSIS-, incontrata per la prima volta nel corso delle udienze disciplinari nei cui collegi la ricorrente sedeva. Fu la dott.ssa -OMISSIS-, dagli inizi del 2023, a cercare reiteratamente di incontrare la Avv. -OMISSIS-, che è sempre sfuggita ad ogni tentativo di tal genere. La dott.ssa -OMISSIS- ebbe a contattare un ex collega della ricorrente chiedendogli di organizzare un incontro. Dopo settimane di ulteriori pressioni, la Avv. -OMISSIS- fu invitata da altro collega catanese presso il proprio studio in Paternò all'incontro del 3 novembre 2023 cui prese parte anche la dott.ssa -OMISSIS-; la ricorrente accondiscese all'incontro solo perché impietosita del fatto che la magistrata – che ne aveva dato contezza nel corso di un procedimento disciplinare per giustificare il proprio legittimo impedimento a partecipare ad un'udienza – soffriva di una grave patologia neoplastica”*; e, comunque, *“dalla trascrizione della registrazione della conversazione del 3.11.2023, prodotta dalla dott.ssa -OMISSIS- all'udienza disciplinare del 16 luglio 2024 (...), non emerge alcuna dichiarazione della Avv. -OMISSIS- che possa ricondursi alla fattispecie di rivelazione di segreto d'ufficio”* (cfr. pag. 9).

Ha soggiunto che *“quella che proprio la ricorrente indica a guisa di iperbole come “violazione” del segreto della camera di consiglio, altro non è che un riferimento ad una condotta additata come autolesionista e controproducente, in quanto eccessivamente accalorata e non incentrata sugli addebiti che alla magistrata venivano mossi”* (cfr. pag. 10).

Ha, quindi, sostenuto che *“il riferire che, in sede di udienza, e per il comportamento tenuto nelle precedenti udienze disciplinari, la dott.ssa -OMISSIS- era porsa al Collegio “andare in tilt”, e che questo stato emotivo non aveva giovato alla sua autodifesa, è notizia assolutamente inidonea a produrre nocumento alcuno a chicchessia, e non si distingue da quel novero di “notizie futili o insignificanti” che, sempre secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, escludono ictu oculi la configurabilità del fatto-reato, impedendo il pericolo concreto di arrecare danno al bene giuridico tutelato, quale il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione”* (cfr. pag. 11).

Ha, poi, contestato che *“la adombrata violazione del dovere di astensione non costituisce, da sola, in assenza di una condotta rivelatrice di alcun segreto d'ufficio, presupposto oggettivo per la configurazione del delitto di cui all'art. -OMISSIS-, c.p., e quindi non costituisce presupposto per l'esercizio del potere di sospensione ex art. 37, l. 195/1958”* (cfr. pag. 12).

2°) Violazione dell'art. 37 della legge 195/19-OMISSIS-e dell'art. 335-bis del codice di procedura penale.

Con tale motivo ha dedotto che *“la peculiare fattispecie di cui all’art. 37 della l. 195/19-OMISSIS-costituisce una norma di garanzia a tutela dell’indipendenza dei componenti del CSM e, quindi, dell’ordine giudiziario e quindi, ai fini della applicazione di tale disposizione, occorre che il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale nei confronti del componente, conferendogli la qualità di imputato: circostanza che, nella specie, non ricorre”* (cfr. pag. 14).

3°) Violazione dell’art. 7 e dell’art. 10, lett. b) della legge 241/1990; del diritto di difesa.

La ricorrente, ancora, ha contestato che *“l’Adunanza plenaria non ha tenuto in alcuna considerazione la memoria della ricorrente, limitandosi a sunteggiarne i contenuti, senza esternare, com’era doveroso, alcuna valutazione, anche sintetica, circa gli argomenti adottati dalla Avv. -OMISSIS-. Tali circostanze evidenziano che, nella formazione della delibera impugnata, le prerogative partecipative e defensionali della Avv. -OMISSIS- sono state gravemente neglette e, di fatto, vanificate, con pregiudizio della completezza e della adeguatezza dell’istruttoria”* (cfr. pag. 16).

4°) Violazione degli artt. 82 e 92 del DPR 3/1957; degli artt. 10 e 22 del d.lgs. 109/2006; eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di proporzionalità.

La ricorrente, infine, ha sottolineato che *“si trova quindi ad essere stata sospesa dal servizio senza alcun assegno, ed è impossibilitata ad esercitare la professione in quanto il regime*

sospensivo non esclude, comunque, che ella, sino alla fine della consiliatura o ad un'eventuale decadenza, sia ad ogni effetto componente del CSM. Ciò impedisce alla Avv. -OMISSIS- di tornare ad esercitare la professione libera di avvocato, lasciandola d'un colpo priva del corrispettivo erogato dal CSM, e quindi priva di ogni mezzo di sostentamento"; ed ha, pure, sottolineato che il CSM avrebbe dovuto riconoscerle "il diritto di percepire l'assegno alimentare nella misura della metà del corrispettivo a lei attribuito con la nomina" (cfr. pag. 17).

Si è costituito in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura (13.11.2024), che nella memoria del 29.11.2024 ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (nel senso che *"la delibera impugnata non consiste in un atto autoritativo, incidente su una posizione suscettibile di essere qualificata come interesse legittimo, che solo radicherebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, non rilevando, ovviamente, che la misura cautelare adottata, anticipatoria dell'eventuale decadenza ai sensi del citato art. 37 della l. n. 195/1958, sia facoltativa e non di diritto"*, cfr. pag. 9); nel merito, ha opposto che *"non è stato - palesemente - operato, infatti, alcun automatismo tra sottoposizione a procedimento penale e sospensione facoltativa"* (cfr. pag. 11); che sarebbe stata la stessa ricorrente *"a riconoscere, nel ricorso, di avere avuto un colloquio con la dott.ssa -OMISSIS- vertente sui procedimenti (...) pendenti, in particolare sulla condotta dalla medesima tenuta*

in udienza e sul fatto che tale condotta fosse stata “additata come autolesionista e controproducente”. Il tutto fa corpo con la violazione dei doveri di imparzialità e di terzietà da parte della odierna ricorrente, attestanti la complessiva gravità della condotta, la cui rilevante incidenza sull’esercizio della facoltà di sospensione da parte del C.S.M. è ovviamente insita nella norma” (cfr. pag. 13); che “la valutazione di opportunità della sospensione del consigliere risulta basata, infatti, non sulla violazione della norma processuale che impone l’astensione in presenza delle ipotesi indicate, bensì sul venir meno dell’essenza valoriale del componente del Consiglio giudice disciplinare, ossia la terzietà e la imparzialità, inequivocabilmente menomate dall’incontro” (cfr. pag. 14); che, comunque, l’iscrizione nel registro degli indagati suffragherebbe i presupposti per la sospensione; che, infine, il CSM non avrebbe avuto “l’onere di esternare valutazioni sulle difese dalla ricorrente presentate, ove ritenute ininfluenti e/o inidonee a porsi in funzione scriminante di una condotta - consistita nel procedere a determinate interlocuzioni con un magistrato assoggettato a procedimenti disciplinari e, quindi, giudicabile dalla ricorrente medesima - in aperto contrasto con i basilari principi cui deve ragionevolmente uniformarsi l’esercizio di una funzione doppiamente delicata, in quanto, da un lato, avente ad oggetto la giurisdizione disciplinare nei confronti di magistrati, e, dall’altro, disimpegnata da un componente di un organo di rilevanza costituzionale” (cfr. pag.

17).

All'udienza in Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, opposta dall'Amministrazione resistente.

L'art. 37, rubricato "*sospensione e decadenza*", della legge 195/19-OMISSIS-("*norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*") prevede che "*i componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo*" (comma 1): situazione ritenuta applicabile alla ricorrente in conseguenza dell'avvenuta iscrizione della stessa, in data 30.7.2024 da parte della Procura della Repubblica di Roma, nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- mod. 21 per i reati di cui agli artt. -OMISSIS- e -OMISSIS- c.p. (il primo di questi, occorre precisare, è stato abrogato per effetto della legge 114/2024); la predetta disposizione prevede, inoltre, che "*i componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato*" (comma 2): fattispecie

non verificatasi poiché ad oggi la ricorrente non risulta rinviata a giudizio; ed ancora, *“i componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo”* (comma 4): situazione parimenti non riferibile alla ricorrente; e, infine, si prevede anche che *“la sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti”* (comma 6): il che si è proprio verificato nella specie, e ciò secondo la procedura delineata dall’art. 9, comma 2 del regolamento interno del CSM, secondo cui *“nei casi previsti dall’art. 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall’art. 6 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il Consiglio delibera in ordine alla declaratoria di sospensione o di decadenza sulla base di una relazione del Comitato di Presidenza”*.

L’esistenza di una norma attributiva del potere al CSM di deliberare la sospensione (anche) facoltativa, per giunta sulla base di una valutazione di carattere discrezionale, radica la giurisdizione del giudice amministrativo.

Si può, quindi, passare all’esame dei motivi di ricorso.

In ordine logico (considerate le statuizioni dell’Adunanza plenaria del 27 aprile 2015, n. 5) va, anzitutto, esaminato il secondo motivo, con cui la ricorrente ha sostenuto che l’art. 37 della legge 195/19-OMISSIS-dovrebbe essere applicato in combinato disposto con l’art. 335 bis c.p.p. (*“la mera iscrizione nel registro*

di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito”), “nel senso che la sottoposizione a procedimento penale di cui è colà menzione va intesa come sottoposizione ad azione penale” (cfr. pag. 14).

Ad avviso del Collegio la formulazione della disposizione introdotta dall'art. 15, comma 1, lett. b) del d.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ha inteso valorizzare – nell'uso dell'aggettivo “mera” – la tutela dell'indagato da conseguenze pregiudizievoli (anche previste da norme extrapenali) che potrebbero verificarsi, si direbbe in modo “automatico”, per il solo fatto di essere stato iscritto nel registro degli indagati.

Come, peraltro, si legge nella relazione illustrativa della citata riforma, l'art. 110 quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, rubricato “*riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative*”, stabilisce che “*Fermo quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice, le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale*”: e, nella medesima relazione, si è precisato che, nel rispetto del criterio di delega (ossia “*circoscrivere all'ambito del procedimento penale la rilevanza*

della valutazione compiuta dal P.M. al momento dell'iscrizione della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'articolo 335 del codice”), si è ritenuto a tal fine di introdurre una specifica disposizione (l'art. 335 bis) quale soluzione normativa, “precisando che, ad essere precluso, deve essere l'utilizzo, in via esclusiva, del solo dato relativo all'iscrizione, che, da solo, non può essere posto a fondamento della motivazione di provvedimenti o, in ogni caso, di determinazioni pregiudizievoli per il cittadino”.

Nella specie, tuttavia, l'iscrizione nel registro degli indagati costituisce soltanto una condizione di attivazione del potere di sospensione senza escludere il merito dell'apprezzamento che a tale potere pertiene (*“possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo”*), in linea con quanto previsto dall'art. 37, comma 1 della legge 195/1958: disposizione che, evidentemente, non poteva tenere conto della distinzione tra indagato ed imputato, riaffermata dal codice di procedura penale approvato nel 1988: una norma, il predetto art. 37, che, nondimeno, risulta persistentemente valida ed efficace nell'ordinamento positivo e, non secondariamente, è connotata dal carattere della specialità.

Per quanto, poi, interessa i fatti di causa, l'automatismo è da ritenersi escluso in ragione del fatto che l'impugnato provvedimento di sospensione è stato, comunque, motivato sul presupposto che la ricorrente non soltanto *“risulta sottoposta a*

procedimento penale per delitto non colposo di rivelazione di segreto d'ufficio ex art. -OMISSIS- c.p. - unico reato di interesse a seguito dell'intervento legislativo di abrogazione dell'art. -OMISSIS- c.p. con l'art. 1, comma 1, lett. b legge 9 agosto 2024 [n. 114]”; ma, più dettagliatamente, si è argomentato che “*la condotta della Cons. -OMISSIS- appare allo stato sussumibile nella fattispecie sopra indicata, tenuto conto del contenuto delle trascrizioni depositate e degli obblighi su di lei gravanti in relazione all'esercizio delle funzioni giurisdizionali quale componente della Sezione Disciplinare, con violazione dei doveri di imparzialità e terzietà propri della funzione del giudice disciplinare, anche alla luce della partecipazione al collegio giudicante in tutte le udienze celebrate dopo la descritta interlocuzione*”: una determinazione sostanziata dal fatto che “*i comportamenti della cons. -OMISSIS- sono documentati dalla fonoregistrazione prodotta il 16 luglio 2024 dall'avv. -OMISSIS- - quale difensore della dott.ssa -OMISSIS- nell'ambito della procedura camerata n. -OMISSIS-*”.

Neppure persuasivo è il terzo motivo, con cui la ricorrente ha contestato la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, tenuto conto che oltre al deposito della memoria scritta, ancorché prodotta “al buio” (cioè in assenza di preventiva conoscenza della relazione del Comitato di Presidenza, la cui data, comunque, non è definibile sulla base degli atti di causa), è stata consentita una difesa orale nel corso dell'Assemblea

plenaria del CSM dell'11.9.2024.

A ciò va aggiunto che la formulazione dell'art. 9, comma 2 del regolamento interno del CSM (*“nei casi previsti dall'art. 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 6 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il Consiglio delibera in ordine alla declaratoria di sospensione o di decadenza sulla base di una relazione del Comitato di Presidenza”*) assegna alla relazione del Comitato una valenza istruttoria e, quindi, endoprocedimentale, finalizzata alla deliberazione del CSM, non già al presupposto contraddittorio.

A questo punto si, allora, esaminare il primo motivo, con cui è stata censurata la legittimità della motivazione posta a base dell'impugnato provvedimento di sospensione.

Si è detto che l'Amministrazione ha valutato che la condotta della ricorrente *“appare allo stato sussumibile”* nella fattispecie di reato di cui all'art. -OMISSIS- del codice penale, ossia la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, e ciò perché, sulla scorta del contenuto della registrazione fonografica dell'incontro del 3.11.2023 con riguardo agli *“obblighi”* gravanti sulla ricorrente *“in relazione all'esercizio delle funzioni giurisdizionali quale componente della Sezione Disciplinare”*, è stata rilevata la *“violazione dei doveri di imparzialità e terzietà propri della funzione del giudice disciplinare, anche alla luce della partecipazione al collegio giudicante in tutte le udienze celebrate dopo la descritta interlocuzione”*.

La sospensione, pertanto, troverebbe giustificazione nell'esigenza di evitare che, nell'ambito della Sezione Disciplinare del CSM, la ricorrente possa costantemente rivelarsi, a conti fatti, un *iudex suspectus* e, perciò, attentare al fine istituzionale della stessa Sezione Disciplinare, ossia che i relativi procedimenti siano trattati e decisi da componenti che siano (internamente) e appaiano (esternamente) sereni e rigorosi custodi della funzione loro affidata.

Un primo profilo di censura ha riguardato ciò che la ricorrente ha definito “*la adombrata violazione del dovere di astensione*” (cfr. pag. 12), con evidente riferimento ad uno stralcio dell'invito, notificatole in data 29.7.2024, a presentarsi in qualità di persona sottoposta ad indagini (per il giorno 31.7.2024) presso l'Ufficio del Procuratore della Repubblica del Tribunale ordinario di Roma.

Anzitutto, nell'impugnato provvedimento si legge che “*ritiratosi il Collegio in camera di consiglio, la Consigliera -OMISSIS- si asteneva*”; e che “*il successivo 17 luglio 2024 ha presentato le dimissioni quale componente della Sezione disciplinare*”.

L'istituto dell'astensione, di cui la ricorrente si è avvalsa soltanto in data 16.7.2024 (dopo che il Collegio si era ritirato in camera di consiglio: in pratica, ha presentato richiesta di astensione avente ad oggetto la partecipazione alla decisione in camera di consiglio relativa al procedimento concernente l'istanza di revoca della misura cautelare riferita al procedimento n. -OMISSIS- R.G.C. a

carico della dott.ssa -OMISSIS-, nonché a tutti i procedimenti nei confronti del suddetto magistrato; tale richiesta è stata autorizzata - in pari data - con decreto presidenziale del 16.7.2024), mira – al pari della ricusazione: quest’ultima a dire il vero mai chiesta, nei confronti della ricorrente, dalla incolpata dott.ssa -OMISSIS-, la quale, però, in data 19.7.2024 ha presentato un’istanza di ricusazione dei componenti effettivi della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, nelle persone dei consiglieri -OMISSIS-: domanda dichiarata inammissibile – a dare concretezza alla garanzia costituzionale della imparzialità del giudice quale naturale connotato della speciale funzione esercitata.

Ma, venendo alla posizione della ricorrente, la violazione dei principi di imparzialità e terzietà, posti a fondamento della valutazione discrezionale del CSM, non possono essere correlati ad una prospettiva di astratta rilevanza valoriale, quanto, invece, all’attività concretamente svolta nei procedimenti che hanno riguardato la dott.ssa -OMISSIS-.

Sotto tale profilo, nella relazione del Comitato di Presidenza, parte integrante del provvedimento di sospensione, si è rilevato che *“nel lasso di tempo compreso tra il 3 novembre 2023”* (data dell’incontro tra la ricorrente e la dott.ssa -OMISSIS-) *“ed il 16 luglio 2024”* (data di disvelamento della registrazione della conversazione) *“la cons. -OMISSIS- continuava ad esercitare le funzioni di giudice disciplinare nell’ambito delle procedure*

pendenti a carico della dott.ssa -OMISSIS- e segnatamente: nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-, udienza del 19 marzo 2024; nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-, udienze del 27 febbraio 2024, 21 maggio 2024, 23 maggio 2024, 16 luglio 2024; nel procedimento R.G.C. -OMISSIS-, udienza del 13 giugno 2024 e 16 luglio 2024 (udienza nel corso della quale la dott.ssa -OMISSIS- rilasciava dichiarazioni depositando la documentazione comprensiva della fonoregistrazione)”.

Nel ricorso si è, però, replicato che “*nell’udienza del 19.3.2024 celebrata nell’ambito del procedimento r.g. -OMISSIS- la Sezione – relatrice la Cons. -OMISSIS– si è limitata ad accogliere la richiesta della Procura Generale presso la Cassazione di non darsi luogo a dibattimento in relazione ad una assai rilevante vicenda disciplinare - di dieci anni prima, come l’anno della iscrizione nel ruolo generale mostra – poiché il Tribunale di Enna aveva assolto la dott.ssa -OMISSIS- dal reato ascrittele “perché il fatto non sussiste”, il che rendeva scontato e vincolato l’esito del procedimento disciplinare, essendo venuto meno il presupposto logico fondante l’ipotesi di illecito disciplinare; nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-, all’udienza del 27 febbraio 2024 la incolpata era assente, e la Sezione aveva disposto un mero rinvio; lo stesso dicasi per l’udienza del 21 maggio 2024 e del 23 maggio 2024; quanto all’udienza 16 luglio 2024 – lo stesso giorno in cui si è celebrata la trattazione anche del procedimento n. -OMISSIS- di r.g., nel cui ambito la magistrata*

depositava la chiavetta USB e la trascrizione della conversazione del 3.11.2023 – la Sezione assolveva la dott.ssa -OMISSIS- dall’addebito imputatole poiché di lieve entità: a questo riguardo, si rammenta che la Sezione disciplinare è composta da sei membri, sicché un solo, ipotetico voto contrario da parte della ricorrente non avrebbe mutato l’esito della decisione; (...) quanto al procedimento di r.g. -OMISSIS-, l’udienza del 13 giugno 2024 era di mero rinvio, in assenza della incolpata, mentre l’udienza del 16 luglio è quella nel cui ambito la dott.ssa -OMISSIS- ha depositato chiavetta USB e trascrizione” (cfr. pag. 13).

Ad avviso del Collegio le udienze di rinvio, anche a voler prescindere dalla circostanza che nei procedimenti citati la ricorrente non abbia svolto funzioni di relatore (sebbene nell’invito della Procura della Repubblica di Roma, a quanto riporta la ricorrente, sarebbe stato esplicitato che quest’ultima sarebbe “*giudice relatore nel procedimento disciplinare n. -OMISSIS- R.G.C. in corso nei confronti del magistrato -OMISSIS-*”), certamente escludono che la partecipazione della ricorrente si sia tradotta in un’attività decisoria.

Ne deriva che il CSM ha contestato la “*violazione dei doveri di imparzialità e terzietà propri della funzione disciplinare, anche alla luce della partecipazione al collegio giudicante in tutte le udienze celebrate dopo la descritta interlocuzione*”: ma che, a parte il procedimento n. -OMISSIS- (udienza del 19.3.2024), sia per il procedimento n. -OMISSIS- (udienze di rinvio del

27.2.2024, del 21.5.2024 e del 23.5.2024), sia ancora per il procedimento n. -OMISSIS- (udienza di rinvio del 13.6.2024), la partecipazione della ricorrente non ha prodotto alcuna attività processuale.

Il procedimento n. -OMISSIS-, con altro giudice relatore, si è concluso con una assoluzione, mentre per il procedimento n. -OMISSIS- è emerso, in occasione della discussione camerale su espressa richiesta di chiarimenti del Collegio, che la dott.ssa -OMISSIS- sarebbe stata condannata (si tratterebbe, comunque, di una pronuncia successiva sia all'astensione che alle dimissioni della ricorrente).

I riuniti procedimenti disciplinari nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, quelli in cui, invece, la ricorrente ha svolto le funzioni di relatore, si sono conclusi con la sentenza n. -OMISSIS- del 25.7.2023 di condanna della dott.ssa -OMISSIS- alla perdita di un anno di anzianità per alcuni capi di incolpazione, ed alla parziale assoluzione per altri capi di incolpazione. Oltre 3 mesi dopo, il 3.11.2023, c'è stato l'incontro tra la ricorrente e la stessa dott.ssa -OMISSIS-, oggetto di fonoregistrazione.

Tanto premesso, ferme restando le più articolate risultanze che potranno provenire in sede penale, tenuto conto che, ad oggi, la ricorrente persiste nella qualità di (semplice) indagata, si deve rilevare quanto segue.

Sulla base dell'esame della trascrizione letterale, allegata in atti, emerge in prima battuta una condotta scriteriata, e come tale

inoportuna, della ricorrente, ben oltre una leggerezza, o forse un cedimento emotivo, che nel ricorso è stata prospettata, però con palese minimizzazione, alla stregua di una condotta sostanzialmente pietistica (*“la ricorrente accondiscende all’incontro solo perché impietosa del fatto che la magistrata – che ne aveva dato contezza nel corso di un procedimento disciplinare per giustificare il proprio legittimo impedimento a partecipare ad un’udienza – soffriva di una grave patologia neoplastica”*, cfr. pag. 9).

Sintomatici risultano, a tal proposito, i seguenti passaggi: *“Allora, intanto le debbo dire, che la sua causa l'hanno perorata in tanti. -OMISSIS- che è il mio collega di studio”* (pag. 2 della trascrizione); *“Ma io, ehm, infatti quando -OMISSIS- m'ha detto, dice, “la incontriamo”, ho detto non c'è bisogno -OMISSIS-, so quello che debbo fare. Poi un po', diciamo che la situazione si è evoluta”* (pag. 3); *“Io dico... non c'è bisogno, ho detto ad -OMISSIS-, perché sta tranquilla, gli puoi dire che gli diamo una mano. Però, un po', ehm, forse ho pensato che forse era meglio che ci vedessimo, perché volevo chiarire, uhm, alcu... alcuni punti. In effetti ho visto che lei, un po', di alcune cose c'è un po' rimasta... male, ma di alcune cose noi le dobbiamo... se noi vogliamo raggiungere un risultato, e le garantisco che già per il fatto che me l'aveva detto -OMISSIS-, io avevo preso a cuore la sua situazione”* (pag. 4).

Emerge, cioè, un’iniziativa fortemente incauta, che non può

trovare giustificazione nella difesa prodotta dalla ricorrente nella memoria procedimentale, ove ha sostenuto che *“viene da pensare, sempre al solito lectori malevolo, che tutto sia stato artatamente programmato se la -OMISSIS- si è presentata all'incontro "armata" di registratore. A vantaggio di chi? Certamente non suo giacché con tale registrazione non ha esercitato alcun diritto di difesa, non avendo neanche avanzato istanza di ricusazione nei miei confronti e non avendo neanche impugnato, dinanzi le Sezioni Unite, la decisione disciplinare che ha definito il procedimento di cui ero relatore: a divenire definitiva, infatti, è stata la sentenza emessa dalla Sezione Disciplinare e da me redatta”*.

Argomentazioni che, a maggior ragione, depongono per l'insensatezza della decisione di voler esprimere, attraverso un diretto incontro personale, una qualche forma di rassicurazione sull'assenza (da parte propria e – tratto non secondario – di tutta la Sezione Disciplinare) di un atteggiamento prevenuto e ostile nei confronti della dott.ssa -OMISSIS-; argomentazioni che, soprattutto, depongono per una malintesa comprensione dell'importanza del ruolo e, dunque, della delicatezza delle funzioni da assolvere quale componente del Consiglio superiore della magistratura.

Tale profilo, per quanto grave, non può, però, assumere, ad avviso del Collegio, carattere dirimente ai fini del decidere, dal momento che il CSM ha ricondotto la disposta sospensione alla fattispecie

della rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, espressamente richiamata in motivazione, per giunta mediante l'uso di un verbo che allude ad un deficit di certezza (*“la condotta della Cons. -OMISSIS- appare allo stato sussumibile nella fattispecie sopra indicata”*).

Sotto tale profilo, l'esame della trascrizione evidenzia la ricostruzione di passaggi interni e una valutazione retrospettiva dell'andamento del giudizio definito con la sentenza che ha irrogato alla dott.ssa -OMISSIS- la sanzione della perdita di un anno di anzianità.

Sintomatici risultano, a tal proposito, i seguenti passaggi: *“Quando io le ho viste, noi cosa abbiamo fatto. Abbiamo cercato di mettere ordine alla sua situazione con... stralciando alcuni capi, che non dovevano andare qua... e andando ad individuare tutta quella che era l'area della diffamazione, e me la sono pigliata io. Io ho fa... ho parlato con la -OMISSIS- (...), con -OMISSIS-(...), "senti, ma la censura va bene, secondo me va bene...” Perché, lei Dottoressa, ha sbagliato. Lei in un'ordinanza ci va a scrivere tutta quella carrammata di cose contro la -OMISSIS-”* (pag. 8); *“Ascolti dottoressa, io voglio essere sincera. Il fascicolo mi torna. Questo della 1069 [il riferimento è alla procedura esecutiva n. 1069/2011 R.G.E. del Tribunale di Catania, nell'ambito della quale la dott.ssa -OMISSIS-, in data 21.12.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2018 a seguito di opposizione del debitore agli atti esecutivi,*

emetteva un'ordinanza con cui revocava tutti i provvedimenti relativi alla vendita di un immobile pignorato], *mi torna indietro dopo... sei anni. Io dovevo ricostruire alle parti...ora io le prendo le cose, e poi le vediamo insieme. Se poi ci dai disponibilità...perché io la voglio, cioè vorrei che noi...la dobbiamo chiudere nel modo giusto*" (pag. 10); *"Io debbo avere la possibilità di motivare...Di aiutarla, ma io debbo motivare..."* (pag. 10); *"Ora, ora qual è il problema? Su questa fase... dove io avevo, ero riuscita a convincere tutti per la censura, lei quel giorno, ha avuto uno sfogo bestiale contro l'-OMISSIS-"* (pag. 12); *"Questa vicenda un po' ha permeato questo suo percorso professionale, e io le do tutte le ragioni del mondo, e io la credo, le dico solo questo, ma non sono io che la credo. Ma la crediamo tutti in Disciplinare...Però, qual è il problema? Che nel momento in cui noi abbiamo pigliato una linea dove diciamo che il Magistrato deve avere anche equilibrio, deve essere... lei, quel giorno, con quel suo sfogo, mi rovinò il lavoro che io avevo fatto. Perché lei doveva dire solo due cose, io sono incolpata, se ho fatto questo l'ho fatto perché io ho subito un torto dall'-OMISSIS-, punto. Non, non s'hava sduvacari, perché, in questo modo accorato che lei ha, di difendersi, di dire le cose, attenzione che crediamo tutti che siano vere"* (pagg. 12 – 13); *"No, si è innescato però il... l'idea che lei da questo torto, che ha subito sia andata in tilt"* (pag. 13); *"Se lei però quel giorno, anziché parlare in quel modo e raccontare tutta la sua vicenda, avesse detto "io ho subito*

un sopruso dall'-OMISSIS- in questi anni, punto, noi a quest'ora oggi eravamo alla censura, e lei se ne usciva alla grande...No, perché poi alla fine, quando ci siamo riuniti, e sto violando il segreto della Camera di Consiglio, dicono tutti "è vero che ha subito un sopruso ma a me mi sembra, poverina, che sia andata in tilt...perché questa vicenda l'ha distrutta" (pag. 14).

In merito alla dedotta legittimità della valutazione del CSM (facendo proprio l'apprezzamento del Comitato di Presidenza) circa la sussumibilità della condotta della ricorrente nella fattispecie di reato di cui all'art. -OMISSIS- del codice penale, occorre considerare che ad avviso della giurisprudenza *“è un reato proprio e di pericolo concreto, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011). Il dovere di segretezza da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio costituisce il presupposto della fattispecie incriminatrice in esame e la sua osservanza costituisce lo strumento per garantire il bene giuridico tutelato, da individuarsi nel buon funzionamento della pubblica amministrazione, che potrebbe rimanere pregiudicato dalla rilevazione del contenuto degli atti, soprattutto quando incidono su interessi antagonisti o concorrenti con quelli pubblici (Sez. 6, n. 30148 del 23/4/2007). (...) La giurisprudenza della Corte di cassazione, che il Collegio pienamente condivide, ha affermato che la nozione di “notizie*

d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete” assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (coli, tra le diverse, Sez. 6, n. 35779 del 11/05/2023, Agnetto, Rv. 285179; Sez. 6, n. 39312 del 01/07/2022, Mango, Rv. 283941; Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, Cerato Rv. 267274; Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, Carta, Rv. 254593)” (cfr. Corte di Cassazione, 11 luglio 2023, n. 47670).

Nella specie, se è certamente escludibile un “pericolo concreto” (perché la rivelazione di valutazioni afferenti l’attività di giudizio riguarderebbe due procedimenti riuniti ed ormai definiti oltre tre mesi prima dell’incontro tra la ricorrente ed il magistrato incolpata), si deve, tuttavia, tenere conto:

- 1) che le notizie e le ricostruzioni logico-giuridiche (sebbene postume alla sentenza) fossero, comunque, da sottrarre alla “*divulgazione in ogni tempo*”, poiché tale divulgazione è vietata dalla legge penale;
- 2) che, oltre alla rivelazione, è rimasto inalterato – a partire dal tempo successivo al 3.11.2023 – un pericolo potenziale sostanziato dalla utilizzabilità di tali notizie negli altri

procedimenti cui la dott.ssa -OMISSIS- è sottoposta: un profilo di assoluta rilevanza alla luce di un passaggio della trascrizione, in cui la ricorrente ha affermato che *“le cose che fino adesso non sono andate. Per cui se noi riusciamo a... aggiustare questo tiro, e allora noi arriveremo a un punto... perché nessuno di noi ha pregiudizio nei suoi confronti, non ce l'ho io perché...è amica degli amici. Anche se noi, professionalmente non ci siamo mai incontrate”* (pag. 5).

Né ad attenuare la pregnanza della contestata rivelazione può sopperire il passaggio della trascrizione in cui la ricorrente ha osservato che *“però debbo dire che quando entriamo in disciplinare, decidiamo... sempre, almeno fino ad ora è stato così, all'unanimità. E quindi le decisioni le prendiamo tutte quante insieme...Non c'è una prevalenza dell'uno o dell'altro, si discute, poi decidiamo a maggioranza, giusto? Ma alla fine anche quando siamo divisi, cerchiamo sempre di trovare una situazione mediana per uscire all'unanimità. Il problema della misura qual è stato, e io prima le voglio spiegare il passato. Quando io sono arrivata e ho preso la sua, i suoi procedimenti e me li sono riuniti a me, anche quelli della -OMISSIS- (...) perché non è che è stato... è stato veramente un gesto di amicizia deve co... me lo deve considerare, perché sono 10 faldoni che mi sono accollata e che mi devo andare a...scrivere na' sentenza”* (pag. 8).

Ad avviso del Collegio, infatti, la prospettata solidarietà decisionale dei componenti della Sezione Disciplinare non

equivarrebbe a garantire l'assolvimento dei prevalenti doveri di imparzialità e terzietà propri della funzione del giudice disciplinare la cui violazione, nella specie, ha costituito la ragione della disposta sospensione.

La tenuta di tali principi – posti inevitabilmente in discussione (sebbene in attesa del pronunciamento in sede penale) in ragione degli elementi di valutazione emersi in occasione dell'incontro privato cui la ricorrente ha partecipato – prescrive, infatti, una valutazione di ancor maggiore rigore nell'esercizio del ruolo di componente del CSM, poiché, come ha precisato il Giudice delle Leggi, il procedimento disciplinare è configurato “*secondo paradigmi di carattere giurisdizionale (sentenza n. 497 del 2000) per l'esigenza precipua di tutelare in forme più adeguate specifici interessi e situazioni connessi allo statuto di indipendenza della magistratura (sentenze n. 87 del 2009 e n. 262 del 2003)*” (cfr. Corte Costituzionale, 16 luglio 2015, n. 170; e piena conferma di ricava dall'esame della relazione illustrativa al regolamento interno del CSM, ove si precisa che “*l'attività svolta dai componenti della Sezione Disciplinare è di tipo giurisdizionale e deve svolgersi con la presenza fisica dei componenti della Sezione nel luogo dell'udienza e nella camera di consiglio*”, ciò escludendo – con evidente richiamo ad esigenze di segretezza – “*la possibilità di una partecipazione telematica, a distanza, di singoli componenti della Sezione Disciplinare alle attività di quest'ultima; l'impossibilità della partecipazione fisica del*

singolo Consigliere andrà quindi considerata come impedimento, con conseguente necessità di sostituzione del componente impedito, secondo le regole ordinarie”).

Proprio il fatto che la stessa ricorrente ha rimarcato che *“fu la dott.ssa -OMISSIS-, dagli inizi del 2023, a cercare reiteratamente di incontrare la Avv. -OMISSIS-, che è sempre sfuggita ad ogni tentativo di tal genere”* (cfr. pag. 9 del ricorso), conferisce ulteriore avallo argomentativo alla conclusione che il cedimento della ricorrente ad incontrare un magistrato sottoposto a procedimenti disciplinari fosse da considerare – sia per ragioni istituzionali correlate al rigoroso quadro normativo sotteso alla tutela del segreto d’ufficio, sia per le impreviste ed imprevedibili conseguenze che tale condotta avrebbe potuto determinare (come, infatti, è accaduto) – frontalmente contrastante con il doveroso esercizio della funzione di giudice disciplinare.

Da ultimo, è inammissibile per difetto di giurisdizione il quarto motivo, e ciò in linea con quanto recentemente statuito dalla Sezione (11 ottobre 2024, n. 17574) con riguardo ad una domanda diretta all’accertamento del diritto di componenti laici del CSM a percepire l’indennità secondo una *“ridefinizione degli importi, dovuti nella maggior misura, a titolo di indennità per fine carica”*.

Nella specie, la Sezione ha osservato che *“la domanda concerne quindi l’importo dovuto ai membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura come indennità al termine della consiliatura*

della quale hanno fatto parte, importo da determinarsi sulla base delle disposizioni di legge sopra riportate, che hanno fissato il trattamento economico spettante durante il mandato e alla fine dello stesso. Si tratta pertanto di una pretesa afferente poste di credito individuate dalla legge, senza che l'Amministrazione possa esercitare alcuna discrezionalità nella determinazione del quantum dovuto, ed aventi, pertanto, consistenza di diritto soggettivo. A diverse conclusioni non può condurre il rilievo dell'ambiguità del dato normativo in ordine alla misura dell'importo spettante, se parametrato sull'intera misura dell'assegno corrisposto o solo sulla parte facente carico al CSM, trattandosi non di esercizio di potere discrezionale ma dell'interpretazione di norme di diritto. Di conseguenza, tale azione, secondo l'ordinario criterio di riparto della giurisdizione tra G.O. e G.A., rientra nell'ambito della giurisdizione del primo, non venendo in rilievo alcuna espressa ipotesi di giurisdizione esclusiva del secondo”.

Sulla scorta di tale precedente, il motivo in questione – nel quale, correttamente, si è dato conto di una “*evidente lacuna normativa*” (cfr. pag. 17) – non può essere delibato alla stregua di un profilo di illegittimità dell'esercizio del potere discrezionale e, perciò, va ricondotto ad un'azione di accertamento di un diritto di credito da devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale tale domanda dovrà essere riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a..

In conclusione, il ricorso è, in parte, infondato e, in parte,

inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi espressi in motivazione.

La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi espressi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti citati nella sentenza e del contenuto della trascrizione pure, ivi, citata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Alberto Ugo, Referendario

L'ESTENSORE
Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.